



**ORDINE REGIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E
DEI DOTTORI FORESTALI
DELLE MARCHE**

REGIONE MARCHE

Formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari

DGR n. 1312/2014, DGR n. 366/2015, DGR n. 636/2015

Corso di Formazione per attività di Consulenza relativamente all'impiego di prodotti fitosanitari

Sede: UNIVPM – D3A

Ancona 09 DICEMBRE 2016

Modulo 1

Legislativo – Amministrativo

Docente: Marco Menghini Dottore Agronomo

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

Si può, oggi, fare agricoltura senza l'uso di prodotti fitosanitari?

LOTTA?
ERADICAZIONE?

NO!

CONTROLLO
EQUILIBRIO
SOGLIA DI DANNO ECONOMICO SIGNIFICATIVO

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2009

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, **quali le alternative non chimiche ai pesticidi.**

Decreto I.M. 22 gennaio 2014 P.A.N.

Il P.A.N. riporta:

- *La direttiva 2009/128/CE, assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica **e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.***

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1978 relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (79/117/CEE) “.....considerando che la produzione vegetale ha una funzione di grande importanza nella Comunità economica europea; “

“considerando che tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi e da malerbe e che è pertanto indispensabile proteggerla contro tali rischi onde evitare una diminuzione delle rese e contribuire nel contempo alla sicurezza degli approvvigionamenti “

“considerando che uno dei principali mezzi per proteggere le piante e i prodotti vegetali e per incrementare la produttività dell’agricoltura è l’impiego di prodotti fitosanitari;”

“considerando che tali prodotti fitosanitari non hanno soltanto effetti favorevoli sulla produzione vegetale; che essi comportano anche rischi per l’uomo e per l’ambiente, trattandosi in genere di sostanze tossiche o di prodotti pericolosi;”

“considerando che l’impiego totale o parziale di taluni prodotti fitosanitari comporta rischi particolarmente seri, tanto da non poter essere più a lungo tollerato ;“

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

Le norme che riguardano i PF sono numerose e soggette a modifiche continue e talvolta consistenti; **ciò richiede il costante aggiornamento di tutti gli operatori della filiera che devono essere informati sugli effetti che le nuove norme producono in termini operativi,** anche per non incorrere in errori che potrebbero dar luogo a sanzioni amministrative.

Le principali disposizioni si basano su Regolamenti e Direttive comunitarie, approvate con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, degli animali e la salvaguardia dell'ambiente e allo stesso tempo favorire la libera circolazione delle derrate alimentari trattate con i PF all'interno dell'UE.

Le norme riguardano tutte le fasi di vita dei PF, dalle regole relative alla autorizzazione alla produzione e immissione in commercio, al loro corretto impiego, alle strategie di difesa, fino allo smaltimento dei residui e dei contenitori.

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 (67/548/CEE) concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura **delle sostanze pericolose** (DSP)

Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al **divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.** (abrogata)


Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. (abrogata)

...nelle definizioni viene inclusa la “**lotta integrata**”.

13. *Lotta integrata*

L'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale con cui si limita al minimo indispensabile l'impiego di prodotti fitosanitari chimici per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili.

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla **classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura** dei **preparati pericolosi** (DPP)



**Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi**

**D.P.R. 23/4/2001 n. 290* (modificato dal D.P.R. n. 55 del 28/02/2012 e in parte abrogato dal DPR 150/2012)
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)**

- Capo II, Art 4 - Autorizzazione alla produzione (Rilascio-Modifica-Revoca).
- Capo III, Art. 9 - Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti fitosanitari.
- Capo V, Art 23 - Certificato di abilitazione alla vendita.
- Capo V, Art 26 - Rilascio di autorizzazione all'acquisto.
- Capo VI, Art 42 - Dati di produzione vendita e utilizzazione (schede informative produzione e vendita, registro dei trattamenti effettuati).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals – REACH)

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

....REACH

•Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals"), prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Si tratta, secondo le stime della Commissione Europea, di circa 30.000 sostanze chimiche in commercio.

La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

•Il regolamento **ha istituito l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la cui sede è stata stabilita nella capitale della Finlandia (Helsinki)**. L'Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento REACH e organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria attraverso la registrazione delle sostanze. In Italia, il Ministero della Salute assicura, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altre amministrazioni centrali la partecipazione di rappresentanti ed esperti nazionali alle attività dell'Agenzia e della Commissione Europea.

•Il REACH attribuisce ai produttori l'onere di documentare scientificamente i potenziali rischi attribuibili alle singole sostanze chimiche, che fabbricano o vendono nel territorio dell'Unione europea, e contemporaneamente di indicare come gestire questi rischi. Il compito dei produttori è infatti di dimostrare che i loro prodotti possono essere usati in sicurezza, comunicando adeguatamente agli utilizzatori come gestire al meglio i rischi eventuali derivanti dall'utilizzo.

•Nel caso in cui alcuni rischi non possano essere gestiti in modo efficace, le autorità possono limitare in modi diversi l'uso di queste sostanze e, in prospettiva, portare alla sostituzione di quelle più rischiose.

•Il regolamento REACH impone che solo le sostanze registrate siano prodotte o importate nell'Unione Europea. Ogni produttore o importatore di una determinata sostanza deve inviare all'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo di registrazione, accompagnato dall'onere corrispondente alla propria categoria.

**Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi**

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (CLP)

***Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 ,
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE**

Atti correlati:

Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai **dati applicabili alle sostanze attive**, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari [Gazzetta ufficiale L 93 del 3.4.2013].

Il presente regolamento, che abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, modifica i requisiti che devono soddisfare i fascicoli da presentare per l'approvazione di una sostanza attiva, vale a dire i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze chimiche, per tener conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.

Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai **dati applicabili ai prodotti fitosanitari**, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari [Gazzetta ufficiale L 93 del 3.4.2013].

Il presente regolamento, che abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, modifica i requisiti relativi ai dati applicabili ai preparati chimici per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, al fine di tener conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

***Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE**

“Alla luce dell’esperienza acquisita nell’ambito dell’applicazione della **direttiva 91/414/CEE** e visti i recenti sviluppi scientifici e tecnici, **è opportuno sostituire detta direttiva**”

“A fini di semplificazione, è opportuno altresì che il **nuovo atto abroghi la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978**, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (6).”

Art. 3 – Definizioni...

Art. 3 – Definizioni - **Buona pratica fitosanitaria**

- **Procedure di approvazione delle sostanze attive**

- **Rinnovo e riesame**

- **Deroghe**

Capo III - PRODOTTI FITOSANITARI

- **Autorizzazione**

- **Rinnovo, Revoca e Modifica**

Art. 53 – Deroghe

Art. 55 – Uso dei prodotti fitosanitari (Dir. 128/2009)

CAPO VII – IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA E PUBBLICITA' DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI COADIUVANTI (Dir. 199/45/CE) (DPD)

**Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi**

Direttiva 2009/127 CE del Parlamento europeo e del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

Direttiva 2009/128 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini **dell'utilizzo sostenibile** dei pesticidi.

REGOLAMENTO (CE) n. 1185/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO, E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

REGOLAMENTO (UE) N. 544/2011 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive

REGOLAMENTO (UE) N. 545/2011 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

Direttiva 2009/128 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 3) **«consulente»:** persona che ha acquisito un'adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari;

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 , n. 55*

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

G.U. 11 maggio 2012, n. 109

- DEFINIZIONI (prodotti fitosanitari, buona pratica fitosanitaria)

Art. 14 (modif. art 34 dpr 290) – Residui e intervalli di carenza

Art. 20 (modif. art 42 dpr 290) – Dati di vendita e di utilizzazione

Decreto legislativo 14 agosto 2012 , n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171)

(G.U. Serie Generale, n. 202 del 30 agosto 2012)

**Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi**

*IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E IL MINISTRO
DELLA SALUTE*

emana

il DECRETO I.M. 22 gennaio 2014 .

Adozione del **Piano di Azione Nazionale** per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 marzo 2015 - Individuazione delle macchine irroratrici da sottoporre a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al paragrafo A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

PAN

Gli obiettivi del Piano:

In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del decreto legislativo n. 150/2012, il Piano si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari:

- a. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b. promuovere l'applicazione della **difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi**;
- c. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- d. tutelare i consumatori;
- e. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

PAN

Che cosa propone il Piano:

- assicurare una capillare e sistematica **azione di formazione sui rischi** connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- garantire **un'informazione accurata della popolazione** circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- assicurare una capillare e **sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici**;
- prevedere il **divieto dell'irrorazione aerea**, salvo deroghe in casi specifici;
- prevedere specifiche **azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale** e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
- prevedere che le **operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita**;
- prevedere la **difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie**, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
- prevedere un **incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica**, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011);
- individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

**Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi**

PAN

A - Azioni:

- A.1 - **Formazione** e prescrizioni per utilizzatori, distributori e consulenti (Art. 7, 8, 9,10 D.lgs. 150/2012);
 - A.2 - Informazione e sensibilizzazione (Art. 11);
 - A.3 - **Controlli delle attrezzature** per l'applicazione dei Prodotti Fitosanitari (Art. 12);
 - A.4 - Irrorazione aerea (Art.13); (in pratica vietata);
 - A.5 - **Misure specifiche** per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (Art.14 e 15),
 - A.6 - **Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e rimanenze** (Art.17);
 - A.7 - **Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari** (strategie fitosanitarie sostenibili) (Art.18, 19, 20, 21) (LA DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA);
- B - Indicatori - Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano (Art.22);
- C – Monitoraggio
- D – Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione
- E - Modalità di coordinamento per le attività di controllo
- F – Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del Piano
- G – manuali di riferimento esistenti o in corso di elaborazione
- H – Risorse finanziarie

Legislazione Regione Marche

D.G.R. 1312 del 24/11/2014 "D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014."

D.G.R. 366 del 28/04/2015 - Catalogo dell'offerta formativa dello sviluppo rurale. Integrazioni alla DGR 1041 del 30/07/2008 per l'attivazione del sistema di formazione ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

D.D.P.F. 709 del 04/08/2015 DM 22/01/2014 – DGR 1312/2014 – attività formativa nei confronti dei “consulenti” nel settore dei prodotti fitosanitari – approvazione schema di convenzione con Ordini e Collegi professionali del settore agricolo



<i>Circolare</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
AAIE	AA5A8 37	2011	AS	sb	

Competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia fitoiatrica ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. I, della Legge 7 gennaio 1976, n° 3 come modificata ed integrata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 – Definizione di “Atto Fitoiatico”.

Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni

Autorizzazioni immissione in commercio (AIC)

Fonte: <http://www.salute.gov.it/>

I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) N. 1107 del 21 ottobre 2009, dal D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 e dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55

I prodotti fitosanitari autorizzati devono:

- essere immessi in commercio dai titolari delle autorizzazioni conformemente a tutte le condizioni previste nell'autorizzazione;
- essere commercializzati dai distributori e dai rivenditori nel rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette dei preparati stessi, nonché delle eventuali condizioni prescritte nell'autorizzazione;
- essere conservati ed impiegati correttamente dagli utilizzatori in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta.

Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni:

- siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformità alle norme comunitarie o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni;
- siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della Salute da parte del direttore tecnico responsabile;

Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni

- siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;
- siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo.

I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche agricole **e, se possibile, dei principi della lotta integrata.**

E' necessario inoltre tener conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ai fini dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ed in particolare, di quanto previsto dall'art. 6 per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2009/128/CE e l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari(decreto interministeriale 22 gennaio 2014).

Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni

Autorizzazioni in deroga (art. 53 Reg. 1107/2009)

Fonte: <http://www.salute.gov.it/>

Dal 14 giugno 2011 sono applicate le disposizioni del Regolamento (CE) 1107/2009.

In particolare, le autorizzazioni eccezionali di prodotti fitosanitari rilasciate per ragioni di emergenza fitoiatrica sono disposte dall'art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009. La Commissione UE sta predisponendo una nuova linea guida ad uso degli Stati membri al fine di chiarire in quali circostanze una situazione può essere definita di emergenza fitoiatrica ed allo scopo di uniformare le procedure di rilascio di dette autorizzazioni da parte degli Stati stessi; saranno, inoltre, fornite indicazioni procedurali su come effettuare la richiesta di autorizzazioni eccezionali.

Le eventuali istanze che dovessero nel frattempo essere presentate, dovranno essere formulate ai sensi del citato l'art. 53 del Reg. 1107/2009.

Al riguardo vengono fornite le seguenti indicazioni:

1 - La domanda va effettuata da portatore di interesse che può essere costituito da associazioni ed organizzazioni agricole, Enti locali o, eccezionalmente, da imprese che producono prodotti fitosanitari;

2 - colui che presenta la domanda, informa contestualmente le associazioni di categoria delle aziende produttrici di prodotti fitosanitari dell'avvenuta richiesta, al fine di dar modo alle stesse aziende di valutare il loro interesse ad un'eventuale autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute e a predisporre le operazioni di produzione. Qualora l'istanza fosse presentata da un'impresa produttrice di prodotti fitosanitari, la richiesta deve essere supportata da evidenza dichiarata da associazioni di agricoltori o Enti locali che attestano l'effettiva necessità ed urgenza dell'utilizzo di una certa sostanza attiva contro una determinata avversità su una coltura;

Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni

3 - colui che presenta la domanda, invia al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), al Ministero della Salute e, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una comunicazione dove viene illustrato il problema, e viene richiesto allo stesso MIPAAF di pronunciarsi dal punto di vista tecnico-agronomico in merito sia all'imprevedibilità dell'avversità da fronteggiare sia alla mancanza di valide alternative fitoiatriche disponibili, mentre al Ministero della Salute viene richiesta il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per uno o più prodotti fitosanitari;

4 - allegati alla richiesta devono essere forniti tutti i dati e tutte le informazioni disponibili per supportare la richiesta e che diano evidenza del problema. Le informazioni in questione devono in ogni caso fornire indicazioni in merito alla sostanza attiva interessata ed alle sue modalità di applicazione (dosaggio per ettaro, numero di applicazioni, epoca d'impiego) riferite all'avversità da fronteggiare. L'invio di tali informazioni è un requisito indispensabile ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione, in quanto le informazioni medesime dovranno poi essere rese disponibili alla Commissione UE (art. 53, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009) all'atto della notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione eccezionale da parte del Ministero della Salute.

(esempio) Alla luce delle indicazioni sopra riportate:

Con decreto dirigenziale dell'8 novembre 2016 è stato autorizzato l'impiego del prodotto fitosanitario FORAY 48B AVIO 14 a base di Bacillus Thuringiensis, varietà kurstaki ceppo ABTS-351, per combattere le infestazioni da lepidotteri su aree boschive e forestali. Il provvedimento è stato rilasciato in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art.53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1107/2009, a seguito delle richieste inoltrate dal Servizio fitosanitario Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari, da impiegare con il mezzo aereo, per proteggere le aree forestali e boschive. I membri dalla Sezione consultiva per i fitosanitari, di cui al DM 30 marzo 2016, hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione del citato prodotto fitosanitario per un periodo di 120 giorni.

Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni

Limiti massimi dei residui

Fonte: <http://www.salute.gov.it/>

I prodotti di origine vegetale non devono contenere, al momento della loro immissione in circolazione, residui di sostanze attive nei prodotti fitosanitari, superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge.

I limiti massimi di residui, espressi in mg di sostanza attiva per kg di prodotto vegetale, vengono fissati al momento dell'autorizzazione con criteri internazionalmente condivisi, al fine di garantire un'esposizione accettabile da parte dei consumatori. Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate assicura il rispetto di tali limiti.

Dal 1 settembre 2008 sono in vigore i nuovi LMR delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione, fissati dal **Regolamento (CE) n. 396/2005** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 16 marzo 2005) e dai collegati **Regolamenti (CE) n. 149/2008** della Commissione del 29 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 1 marzo 2008), **n. 260/2008** della Commissione del 18 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 marzo 2008) e **n. 839/2008** della Commissione del 31 luglio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 30 agosto 2008). **Regolamento (CE) N. 178/2006** DELLA COMMISSIONE del 1 febbraio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurre l'allegato I, recante l'elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari

Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni

Limiti massimi dei residui

Fonte: <http://www.salute.gov.it/>

Tali Regolamenti, direttamente applicabili nella legislazione dei Paesi dell'Unione europea, **definiscono LMR "armonizzati"**, da utilizzare pertanto contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità europea, consentendo così di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori europei, di eliminare gli ostacoli agli scambi commerciali tra gli Stati Membri e tra i Paesi terzi e la Comunità, nonché di conseguire un più efficace utilizzo delle risorse nazionali.

La procedura di adeguamento delle autorizzazioni ai livelli massimi di residuo sugli o negli alimenti e mangimi, prevede l'emissione di un dispositivo di modifica delle sole condizioni di impiego del prodotto fitosanitario e non di approvazione di un nuovo facsimile di etichetta.

In considerazione di ciò, e per facilitare la ricognizione dell'iter modificativo, le ditte interessate sono invitate ad apporre la seguente frase in calce all'etichetta: "Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data".

Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni

Fonti di accesso alle informazioni

Siti web:

- http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Alimenti&area=fitosanitari
- <http://www.minambiente.it/pagina/prodotti-fitosanitari>
- <https://www.politicheagricole.it/>
- <http://www.sian.it/fitovis/> Banca dati fitofarmaci
- http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet Banca dati fitofarmaci

Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai e Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012

QUADERNO DI CAMPAGNA - Normativa di riferimento

- **Documento Circolare 30 Ottobre 2002 (Suppl. Ord. n. 18 alla G.U. n. 29 del 05/02/2003)** Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
- **D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001 (Suppl. Ord. n. 190/L alla G.U. n. 165 del 18/07/2001)** Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge n. 59/1977).
- **D. Lgs. 23 Dicembre 1995, n. 547 (G.U. n. 301 del 28/12/1995)** Art. 6, punto 13 per: proroga quaderno di campagna al 30/4/1996.
- **D.M. 2 Luglio 1992, n. 436 (G.U. n. 270 del 16/11/1992)** Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, relativo all'approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.
- **D.M. 25 Gennaio 1991, n. 217 (G.U. n. 171 del 23/07/1991)** Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché, le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.
- **O.M. 5 Agosto 1988, n. 366 (G.U. n. 200 del 26/08/1988)** Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del "Quaderno di Campagna".
- **O.M. 27 Febbraio 1988, n. 65 (G.U. n. 59 del 11/03/1988)** Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del "Quaderno di Campagna".
- **O.M. 30 Ottobre 1987, n. 462 (G.U. n. 262 del 09/11/1987)** Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del "Quaderno di Campagna".
- **D.M. 20 Luglio 1987 (G.U. n. 177 del 31/07/1987)** Quaderno di campagna e scheda di acquisto dei presidi sanitari.
- **Circolare Ministeriale 17 Marzo 1987, n. 12 (G.U. n. 70 del 25/03/1987)** Istituzione del "Quaderno di campagna" presso le aziende agricole.

Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai e Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171) (GU n.202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177) note: Entrata in vigore del provvedimento:
14/09/2012

Art 16 - Dati di produzione, vendita e utilizzazione

comma 3 – Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda **il registro dei trattamenti** effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Il registro dei trattamenti riporta:

- a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
- b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
- c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai e Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171) (GU n.202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012

Art. 16 – Dati di produzione, vendita e utilizzazione

comma 4 - La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti **va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.** Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei **centri di assistenza agricola** di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, **relativa delega scritta** da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. **Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.** Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. **Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.**

Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai e Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171) (GU n.202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012

Art. 16 - Dati di produzione, vendita e utilizzazione

comma 1 - Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, **la scheda informativa sui dati di vendita** secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.

Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai e Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171) (GU n.202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177) note: Entrata in vigore del provvedimento:
14/09/2012

Art. 16 - Dati di produzione, vendita e utilizzazione

comma 2 - La scheda informativa di cui al comma 1 deve riportare:

- a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari;
- b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri.

Interpretazione delle informazioni fornite in etichetta Reg UE 453/2010, art 10 del decreto legislativo n. 150/2012

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171) (GU n.202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012

Art 10 - Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

Comma 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, **per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonche' sul corretto smaltimento dei rifiuti.**

Comma 2. A decorrere dal 26 novembre 2015:

- a) il **distributore** ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
- b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.

Interpretazione delle informazioni fornite in etichetta Reg UE 453/2010, art 10 del decreto legislativo n. 150/2012

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171) (GU n.202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012

Art 10 - Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

Comma 3. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

Comma 4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.

Comma 5. Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, e' vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».

Comma 6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita «on-line», al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.

Interpretazione delle informazioni fornite in etichetta Reg UE 453/2010, art 10 del decreto legislativo n. 150/2012

Normativa concernete classificazione, etichettatura, imballaggio

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (67/548/CEE)

del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (DSP)

DIRETTIVA 1999/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (DPD)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation
Authorisation Restriction of Chemicals – **REACH**)

Regolamento (CE) n. 1272/2008(**Classification Labelling Packaging – CLP**)

Regolamento (UE) n. 453/2010(recante modifiche dell'allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede dati di sicurezza

Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali

REGIONE MARCHE - ASSAM

Il paragrafo A.7.2.3. del PAN prevede che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole che applicano i principi generali della Difesa Integrata Obbligatoria devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

- Dati Meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
- Dati Fenologici e Fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e ove disponibili dai sistemi di previsione e avvertimento;
- Bollettini Territoriali di Difesa Integrata per le principali colture;
- Materiale Informativo e/o Manuali per l'applicazione della Difesa Integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.
- Indicazioni per una corretta gestione agronomica delle colture (nel rispetto delle norme di Buona Pratica Agricola e dei Criteri di Gestione Obbligatoria della Condizionalità) e per la difesa fitosanitaria secondo metodologie di lotta integrata e biologica sono individuate nei seguenti prodotti realizzati dall'Agenzia:



Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali

The screenshot shows the ASSAM website interface. At the top, there are browser tabs for 'Home', 'Notiziario agrometeorologico', 'PAN uso sostenibile prodotti', and 'Produzione Integrata - ASSAM'. The address bar shows 'www.meteo.marche.it/pi/'. The logo 'ASSAM Servizio Agrometeo Regionale' is on the left, and 'Produzione Integrata' with a map of Italy is on the right. Below the logo is the text 'SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA E BIOLOGICA'. A green banner reads 'CONSULTAZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E DIFESA INTEGRATA'. Below this, there are three filters: '1. SCEGLI LA SEZIONE: Difesa Integrata', '2. SCEGLI LA TIPOLOGIA: Arboree', and '3. SCEGLI LA CULTURA: Vite'. The main content area is titled 'DIFESA INTEGRATA' and contains a link 'Indicazioni di carattere generale VSUAIZZA (PDF)'. Below this, there are several links with icons: 'Indicazioni per il Diserbo VSUAIZZA (PDF)', 'Indicazioni per la Difesa Integrata VSUAIZZA (PDF)', 'MONITORAGGIO FENOLOGICO DELLA CULTURA PER PROVINCIA' (with sub-links for MACERATA, ASCOLI PICENO, ANCONA, PESARO-URBINO, FERMO), and 'MONITORAGGIO FITOPATOLOGICO DELLA CULTURA PER PROVINCIA' (with sub-links for MACERATA, ASCOLI PICENO, ANCONA, PESARO-URBINO, FERMO). At the bottom right, there is a button 'Produzione Biologica >>>'. The footer contains a navigation menu with 'DATI METEO (7 GIORNI)', 'MONITORAGGI', 'CALC. EVAPOTRASPIRAZIONE', 'PREVISIONI METEO', 'BOLLETTINI AGROMETEO', 'MANUALI', and 'NORMATIVA'. It also features logos for the 'FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI' and 'Unione Europea / Regione Marche PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013'. Contact information for the 'Centro Operativo Agrometeorologia' is provided: 'via Cavour, 29 62010 Treia(MC)', 'tel: +390733216464 fax: +390733218165', and 'email: meteoassam@regione.marche.it'. Social media links for Facebook and Twitter are also present.

Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6104>

Enti Agrometeorologici

Servizi e dati agro-meteo-climatici nazionali

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura

Unità di ricerca per la Climatologia e la Meteorologia applicare all'Agricoltura (CRA-CMA)

Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare

Sistema nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale (SCIA)

Servizi e dati agro-meteo-climatici regionali

PIEMONTE - Sezione Agrometeorologica - Servizio Fitosanitario

VALLE D'AOSTA - Bollettino meteorologico

LOMBARDIA - Servizi agrometeorologici (ERSAF)

TRENTINO ALTO ADIGE - Trento

TRENTINO ALTO ADIGE - Bolzano

VENETO - Servizio di Agrobiometeorologia (ARPAV)

FRIULI VENEZIA GIULIA - Osservatorio Meteorologico Regionale

LIGURIA - Servizio Agrometeo

EMILIA ROMAGNA - Servizio idro-meteo-clima (ARPA)

TOSCANA - Servizio Agrometeorologico (ARSIA)

UMBRIA - Servizio Agrometeorologico Regionale

MARCHE - Servizio Agrometeo Regionale (ASSAM)

LAZIO - Servizio Integrato Agrometeorologico (SIARL)

ABRUZZO - Centro Agrometeorologico Regionale (ARSSA)

MOLISE - Agrometeorologia (ARSIAM)

CAMPANIA - Centro Agrometeorologico Regionale (CAR)

PUGLIA - Servizio Agrometeorologico (ASSOCODIPUGLIA)

BASILICATA - Servizio Agrometeorologico Lucano (SAL)

CALABRIA - Servizio di Agrometeorologia (ARSAA)

SICILIA - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS)

SARDEGNA - Servizio Agrometeorologico (ARPAS)

Link internazionali

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

World Meteorological Organization (WMO)